



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 24.4.2012  
SWD(2012) 106 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**Il principio di partenariato nell'attuazione dei Fondi del quadro strategico comune –  
elementi per un codice di condotta europeo sul partenariato**

## DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

### **Il principio di partenariato nell'attuazione dei Fondi del quadro strategico comune – elementi per un codice di condotta europeo sul partenariato**

**Clausola di esclusione della responsabilità:** *il presente documento di lavoro dei servizi della Commissione europea è redatto a solo titolo informativo. È stato elaborato sulla base delle proposte di regolamento adottate dalla Commissione europea il 6 ottobre 2011, il 12 ottobre 2011 e il 2 dicembre 2011. Non pregiudica la natura finale degli atti, né il contenuto degli eventuali atti delegati o di esecuzione che la Commissione potrebbe elaborare. Non rappresenta né anticipa la posizione ufficiale della Commissione su questa materia.*

## 1. INTRODUZIONE

L'azione per la crescita e l'occupazione richiede un coinvolgimento al massimo livello politico e la mobilitazione di tutte le parti interessate in Europa. Nel partenariato è stato di conseguenza individuato uno strumento fondamentale per la realizzazione della strategia "Europa 2020"<sup>1</sup>.

Da molto tempo il partenariato rappresenta uno dei principi chiave per l'attuazione dei Fondi del quadro strategico comune (Fondi del QSC) dell'Unione europea. Il principio di partenariato comporta una stretta collaborazione negli Stati membri tra le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, come pure con il settore privato e il terzo settore. È opportuno un coinvolgimento attivo dei partner nel corso dell'intero ciclo dei programmi: preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Il partenariato va visto in stretta correlazione con l'approccio della governance multilivello e dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Con governance multilivello si intende un'azione coordinata dell'Unione europea, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, fondata sul partenariato e volta a definire e attuare le politiche dell'UE<sup>2</sup>.

Varie valutazioni hanno sottolineato i vantaggi e il valore aggiunto che il partenariato può apportare sotto i seguenti profili: attuazione dei fondi<sup>3</sup>, rafforzamento dell'impegno collettivo e del senso di appropriazione (*ownership*) delle politiche dell'UE, disponibilità di maggiori conoscenze, competenze e punti di vista nell'elaborazione e attuazione delle strategie, e infine garanzia di maggiore trasparenza nei processi decisionali. La governance multilivello contribuisce a ridurre i deficit di coordinamento e di capacità nell'elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche sul piano delle informazioni, delle risorse e dei finanziamenti, evitando la frammentazione amministrativa e degli interventi pubblici<sup>4</sup>.

L'esperienza dimostra però che tra uno Stato membro e l'altro esistono notevoli differenze nell'applicazione del principio di partenariato, a seconda degli assetti istituzionali e delle culture politiche nazionali. L'efficacia del principio di partenariato dipende anche dalla capacità tecnica dei partner di dare un contributo sostanziale al processo, il che rimanda alla questione dello sviluppo di capacità.

Il Parlamento europeo, il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno adottato una serie di risoluzioni, pareri e libri bianchi con i quali hanno chiesto il rafforzamento del principio di partenariato nell'attuazione dei fondi<sup>5</sup>. La proposta della Commissione per i fondi del QSC<sup>6</sup> è ispirata all'esigenza di un'applicazione più coerente del

<sup>1</sup> "Europa 2020", COM (2010) 2020 definitivo del 3.3.2010.

<sup>2</sup> Cfr., in particolare, il libro bianco del Comitato delle Regioni sulla *governance* multilivello, CONST – IV – 020, 2009.

<sup>3</sup> Cfr., in particolare, la relazione finale di sintesi della rete di valutazione degli esperti del FSE, 2011, <http://ec.europa.eu/social/keyDocuments.jsp?type=0&policyArea=0&subCategory=0&country=0&year=0&advSearchKey=evaluationesf&mode=advancedSubmit&langId=en>.

<sup>4</sup> Cfr., in particolare, il documento dell'OCSE *Bridging the gaps between the levels of government* (Ridurre la distanza tra i livelli di governo).

<sup>5</sup> Si veda, in particolare, il parere esplorativo del CESE "Come favorire partenariati efficaci nella gestione dei programmi della politica di coesione sulla base delle buone prassi del ciclo 2007-2013", CESE 967/2010.

<sup>6</sup> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo

principio di partenariato.

**Articolo 5 del progetto di regolamento "disposizioni comuni"**

- 1) Ogni Stato membro organizza, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con i seguenti partner:
  - a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
  - b) le parti economiche e sociali; e
  - c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.
- 2) Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner alle attività di preparazione dei contratti di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, nonché alle attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. I partner partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi.
- 3) È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 142 per stabilire un codice europeo di condotta che definisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato e agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche fra gli Stati membri.
- 4) Per ciascun Fondo del QSC la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione dell'intervento dei Fondi del QSC<sup>7</sup>.

**Inoltre il regolamento "disposizioni comuni" contiene norme che fanno diretto riferimento al partenariato o richiamano questo principio per quanto attiene alla sorveglianza, alla presentazione di relazioni e alla valutazione.**

In base alle proposte della Commissione relative ai fondi del QSC per il periodo di programmazione 2014-2020, gli Stati membri avranno l'obbligo preciso di organizzare un partenariato, mentre saranno demandate alle autorità nazionali le procedure specifiche riguardanti il coinvolgimento, nelle varie fasi della programmazione, dei partner interessati. Il codice di condotta europeo sul partenariato stabilirà i requisiti minimi necessari per realizzare un partenariato di qualità nel campo dell'attuazione dei fondi, pur riconoscendo agli Stati membri un ampio grado di flessibilità per quanto attiene alle modalità organizzative della partecipazione dei vari partner.

---

agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 [COM(2011) 615 definitivo del 6.10.2011].

<sup>7</sup> La consultazione deve aver luogo almeno due volte nel corso del periodo di programmazione per il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), conformemente all'articolo 9 del regolamento specifico per il fondo FEAMP.

Il presente documento di lavoro dovrebbe aiutare gli Stati membri nella corretta definizione dei loro partenariati nel corso dei lavori preparatori prima dell'adozione dei regolamenti. Basandosi sulle conclusioni della Commissione e di varie indagini, fornisce, in particolare, alcuni esempi di buone pratiche in materia di attuazione del principio di partenariato.

Delinea inoltre i principali requisiti che il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe contenere e che potrebbero servire da base di discussione con il Parlamento europeo e il Consiglio, per rendere più agevole la procedura legislativa in corso e consentire alle parti interessate di partecipare al dibattito. Il codice di condotta europeo sul partenariato dovrebbe essere adottato dalla Commissione come atto delegato, non appena sarà entrato in vigore il regolamento "disposizioni comuni".

## 2. QUALI PARTNER SCEGLIERE?

Il regolamento "disposizioni comuni" impone agli Stati membri di organizzare un partenariato con a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, b) le parti economiche e sociali e c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi responsabili della promozione della parità e della non discriminazione. I partenariati devono essere organizzati in base all'assetto istituzionale di ciascuno Stato membro. Negli Stati membri ad assetto decentrato, le regioni saranno attori chiave nell'organizzazione del partenariato.

Come primo passo ai fini della preparazione del contratto di partenariato e dei programmi, si raccomanda agli Stati membri di individuare, nel rispettivo contesto nazionale, le parti interessate ai fondi del QSC, gli incentivi e gli ostacoli giuridici e amministrativi al partenariato ed eventualmente i modi per superare tali ostacoli. Gli Stati membri sono inoltre invitati a sviluppare le principali strutture di partenariato nazionali/regionali/locali esistenti per ridurre al minimo le duplicazioni e risparmiare tempo. Potrebbe rendersi necessario un sostegno allo sviluppo di capacità in modo da contribuire all'istituzione di partenariati rappresentativi e funzionanti.

**Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni", sollecitando** gli Stati membri a garantire che la selezione dei partner avvenga in modo aperto e trasparente e a fare in modo che i partner prescelti siano consapevoli dei loro doveri in materia di riservatezza e di conflitto di interessi.

La natura e le dimensioni del partenariato dipenderanno dalle priorità politiche affrontate e dalla situazione territoriale. **Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni", prevedendo l'obbligo** di far partecipare al partenariato le istituzioni, le organizzazioni e i gruppi che possono influire sull'attuazione dei programmi o esserne toccati. Un'attenzione particolare dovrà essere riservata ai gruppi che, pur potendo subire l'effetto dei programmi, hanno difficoltà a incidere sui medesimi: ciò riguarda, in particolare, i gruppi più vulnerabili e marginali, come le persone con disabilità, i migranti, i rom, ecc. Nel partenariato è importante promuovere il pluralismo, coinvolgendo le diverse componenti interessate del settore pubblico, insieme a imprese, associazioni del volontariato e delle comunità locali, con la partecipazione di organizzazioni di varie dimensioni e tipologie e di piccoli soggetti innovativi.

**In Romania** l'autorità di gestione del FSE ha avuto il compito di effettuare un'analisi contestuale prima dell'adesione del paese all'UE. Tale documento ha rappresentato il principale documento di programmazione per il quadro di riferimento strategico nazionale (QRSN) e per i programmi operativi. A fianco della necessità di una collaborazione, in regime di partenariato, con i soggetti politici più importanti per la programmazione a livello nazionale, è emersa chiaramente l'esigenza di meccanismi di partenariato a livello regionale e locale in modo da rafforzare la capacità dei soggetti responsabili dei processi decisionali e di attuazione. È in questo ambito che, attraverso incontri e discussioni cui hanno partecipato i soggetti interessati a livello regionale e di contea, è stata realizzata un'analisi contestuale sui temi dell'occupazione e dell'inclusione sociale in ciascuna regione. Nella regione nordorientale, ad esempio, sono stati coinvolti oltre 200 soggetti<sup>8</sup>.

**In Ungheria** la metodologia per la consultazione pubblica sul QRSN è stata definita sulla base delle raccomandazioni formulate da organizzazioni della società civile. L'invito a esprimersi sul QRSN e sui programmi operativi (PO) è stato rivolto a circa 4 000 organizzazioni partner, tra cui sindacati, gruppi di rappresentanza degli interessi dei lavoratori e ONG, esponenti del mondo delle imprese, dell'istruzione e delle scienze. Anche i cittadini hanno potuto, attraverso una pagina web, consultare il QRSN e i PO e formulare osservazioni. Sono stati organizzati seminari per discutere le bozze del QRSN e dei PO<sup>9</sup> con le parti sociali, le organizzazioni professionali e i rappresentanti dei ministeri.

## **2.1. Partecipazione delle autorità regionali, locali, cittadine e delle altre autorità pubbliche competenti**

Una collaborazione più stretta fra tutti i livelli dell'amministrazione pubblica (nazionale, regionale e locale) favorisce un approccio coerente e integrato nell'attuazione dei fondi. Le autorità regionali e locali, che rappresentano le autorità pubbliche di livello più basso, hanno un ruolo chiave da svolgere e un interesse fondamentale alla realizzazione della strategia Europa 2020 e al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale.

Il loro grado di coinvolgimento dipenderà dall'assetto istituzionale dei singoli Stati membri e, in particolare, dai poteri giuridici e di bilancio assegnati ai diversi livelli territoriali in rapporto al campo di azione dei vari fondi. A livello nazionale, gli Stati membri sono incoraggiati ad avvalersi delle associazioni e delle reti esistenti di autorità regionali, subregionali e locali, che possono offrire un'ampia rappresentatività e un forte contributo di esperienza pratica.

Nella maggior parte dei casi, un ruolo di primo piano nel partenariato è svolto dalle regioni, che partecipano attivamente all'elaborazione dei documenti strategici e all'attuazione dei fondi del QSC a livello nazionale. Spesso le regioni, in particolare quelle cui sono attribuiti poteri costituzionali, sono anche autorità di gestione, responsabili quindi di garantire la partecipazione dei partner alla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi.

---

<sup>8</sup> Comunità di pratiche sul partenariato nel FSE, manuale *"How ESF managing authorities and intermediate bodies support partnership"* (Come le autorità di gestione e gli organismi intermedi del FSE sostengono il partenariato), 2011.

<sup>9</sup> Comunità di pratiche sul partenariato nel FSE, manuale *"How ESF managing authorities and intermediate bodies support partnership"*, 2011.

**Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni", imponendo** che i diversi livelli territoriali esistenti in uno Stato membro, in particolare quello regionale, siano rappresentati nel partenariato e coinvolti nelle diverse fasi di attuazione dei fondi del QSC conformemente ai poteri loro riconosciuti. Le regioni che siano autorità di gestione dei programmi devono organizzare il partenariato e coinvolgere nelle attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi le autorità locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.

Tenuto conto della dimensione geografica degli interventi e dell'interdipendenza funzionale tra vari territori, **il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" sollecitando anche** gli Stati membri a garantire che le aree urbane in cui saranno realizzati investimenti territoriali integrati (ITI) siano direttamente coinvolte nelle attività di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi, in modo da sviluppare un approccio strategico adeguato, conforme alle loro esigenze specifiche.

Nella **Liverpool city Region** (Regno Unito) è stato istituito un gruppo tecnico in modo da garantire che la Merseyside/Liverpool City Region esamini tutti i progetti finanziati nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Questo gruppo tecnico comprende rappresentanti delle autorità pubbliche locali, del settore privato, dell'istruzione superiore, della società civile e del volontariato, dell'autorità di trasporto pubblico e del locale Employment and Skills Board (consiglio che si occupa di occupazione e competenze). Lo coadiuvano due persone assunte in loco grazie ai finanziamenti per l'assistenza tecnica e l'autorità di gestione, che partecipano alle riunioni del gruppo tecnico in veste consultiva. Il gruppo tecnico formula osservazioni su ogni richiesta di finanziamento FESR, individua le priorità per l'ammissione ai finanziamenti FESR, contribuisce alla creazione di consorzi per la realizzazione di attività in tutta la Liverpool City Region (ad esempio nel campo dell'imprenditorialità, delle imprese sociali, dell'efficienza energetica delle abitazioni, ecc.) e può incidere sull'elaborazione e sull'attuazione delle iniziative Jessica e Jeremie nella regione, ecc.

## **2.2. Coinvolgimento delle parti economiche e sociali**

Il dialogo con le parti sociali costituisce uno dei pilastri del modello sociale europeo e trova un riconoscimento nell'articolo 152 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La natura delle parti sociali è effettivamente diversa da quella di altre organizzazioni, quali ad esempio i gruppi di interesse o di pressione, in quanto le prime possono partecipare alla contrattazione collettiva e quindi influenzare le norme sociali nello Stato membro in cui operano.

**Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" precisando** che gli Stati membri devono garantire la partecipazione al partenariato delle organizzazioni delle parti sociali riconosciute a livello nazionale, in particolare delle organizzazioni interprofessionali a carattere generale e di quelle di settore. In

questo contesto, va garantita pari rappresentanza alle organizzazioni dei datori di lavoro e a quelle dei lavoratori.

**Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" imponendo** un forte coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali, in particolare di quelle che rappresentano le PMI, delle camere di commercio, delle università e degli istituti di ricerca. Si tratta di partner fondamentali ai fini della promozione dello sviluppo, dell'innovazione e della competitività. La loro interazione, nell'attuazione dei fondi del QSC, sarà essenziale per realizzare sul campo gli obiettivi della strategia Europa 2020, secondo le priorità di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

**Infine il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" chiarendo** che le parti economiche e sociali vanno intese come gruppi o associazioni che rappresentano l'interesse generale di interi settori di attività o industriali, dei datori di lavoro e dei lavoratori, ma in nessun caso gli interessi di un'unica impresa o società o di un unico gruppo economico (società madre o controllate).

Il modello *tradizionale di partenariato sociale austriaco* si riflette nei programmi del FSE e dell'FESR. Le parti economiche e sociali hanno partecipato alla preparazione e alla sorveglianza del quadro di riferimento strategico nazionale (QRSN) (*STRAT.AT*) attraverso un organismo permanente, la conferenza austriaca sulla pianificazione territoriale (ÖROK). *STRAT.AT plus* rappresenta uno strumento innovativo per il periodo di programmazione in corso. Si tratta di una piattaforma di sorveglianza strategica che mira a consentire un processo di apprendimento e dialogo dal basso, con l'obiettivo di realizzare un partenariato ampio per l'elaborazione di nuove strategie. Vengono organizzati regolarmente riunioni di dialogo ("Foren" e "Synergien") e scambi di esperienze<sup>10</sup>.

### **2.3. Partecipazione di organismi che rappresentano la società civile e di organismi di promozione della parità e della non discriminazione**

Ai fini della programmazione è opportuno consultare e coinvolgere le organizzazioni non governative (ONG) che rappresentano la società civile, in particolare quelle attive in settori come l'ambiente, l'inclusione sociale, la parità di genere e le pari opportunità.

Se il numero di organizzazioni interessate, e di conseguenza il potenziale partenariato, è particolarmente ampio, potrebbe essere opportuno che i potenziali partner istituissero piattaforme di coordinamento e organizzazioni ombrello e designassero un rappresentante comune con il compito di contribuire all'elaborazione e all'attuazione dei programmi, così da garantire una più ampia rappresentanza e un più agevole funzionamento del partenariato.

**Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" precisando** che la selezione dei partner deve comprendere le organizzazioni non governative più rappresentative che si occupano delle tematiche oggetto dei diversi fondi. Le organizzazioni non governative devono essere libere di designare loro rappresentanti come membri del partenariato. Qualora il numero delle organizzazioni non governative partecipanti sia elevato, si può ipotizzare l'istituzione di piattaforme per l'elezione

<sup>10</sup> Parere esplorativo del CESE "Come favorire partenariati efficaci nella gestione dei programmi della politica di coesione sulla base delle buone prassi del ciclo 2007-2013", CESE 967/2010.



di rappresentanti che diverrebbero membri del partenariato.

**In Spagna** è stata riconosciuta la necessità di integrare la parità di genere nelle attività di tutti i fondi. L'"Istituto de la Mujer" è stato coinvolto come membro del comitato di sorveglianza del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per la pesca (FEP). È stata creata la rete per una politica di parità tra donne e uomini in modo da garantire una reale ed effettiva attuazione dell'integrazione della dimensione di genere (*gender mainstreaming*) negli interventi finanziati dai fondi.

**In Slovenia**, nel quadro della priorità "Capacità istituzionale e amministrativa" del FSE, è stato introdotto un finanziamento specifico per lo sviluppo delle ONG e, in particolare, di reti di ONG. Il CNVOS, cui partecipano oltre 200 associazioni, è un esempio di rete di questo tipo a livello nazionale. Il CNVOS sostiene le ONG impegnate negli interventi dei Fondi strutturali e nomina i rappresentanti delle ONG chiamati a partecipare ai comitati di sorveglianza. Sono state inoltre costituite 10 reti regionali di ONG per promuovere lo sviluppo di ONG regionali e locali e metterle nelle condizioni di contribuire più attivamente alle politiche pubbliche. Un sostegno è accordato anche a 12 reti tematiche per migliorare il dialogo in settori specifici (cultura, ambiente, salute, ecc.)<sup>11</sup>.

#### **2.4. Adeguare il partenariato ai programmi**

**Per i programmi del FEASR**, i partner chiave saranno le autorità regionali e locali competenti per le zone rurali, le organizzazioni di settore, le parti economiche e sociali che si occupano di agricoltura e silvicoltura, i rappresentanti di altre organizzazioni pubbliche e private in settori riguardanti lo sviluppo delle zone rurali, le associazioni imprenditoriali regionali o locali, le organizzazioni delle donne nelle zone rurali, le ONG ambientali, le ONG di promozione della parità e della non discriminazione, i rappresentanti delle associazioni nazionali o regionali (a seconda del livello di programmazione) dei gruppi di azione locale coinvolti nello sviluppo locale di tipo partecipativo e le associazioni che operano nel campo dello sviluppo rurale integrato (ad esempio associazioni di agenzie di sviluppo locale). Questi partner chiave possono già essere collegati tra loro nella rete rurale nazionale, che può così dare un forte sostegno al principio di partenariato.

**Per i programmi del FEAMP**, sono essenziali le autorità regionali e locali, i rappresentanti dei settori della pesca e dell'acquacoltura e di altri sottosectori, come quello della trasformazione, le organizzazioni di settore delle parti sociali, le ONG ambientali, le organizzazioni delle donne che operano nel settore della pesca, gli organismi scientifici e di ricerca, e le reti nazionali o regionali dei gruppi di azione locale per la pesca (GALP).

**Per il FESR e il Fondo di coesione**, ai partenariati parteciperanno le autorità regionali e locali, in particolare le città che realizzano progetti integrati di sviluppo urbano sostenibile nel quadro degli investimenti territoriali integrati, le parti economiche e sociali, i rappresentanti di ONG che abbiano sviluppato competenze inerenti a questioni trasversali, quali la parità di genere o l'accessibilità per le persone con disabilità, e ai settori di intervento dei fondi, e

<sup>11</sup> Studio a cura di SFteam for Sustainable Future "Why bother with partnership?" (Perché interessarsi dei partenariati?), 2011.

infine i rappresentanti delle università e degli istituti di ricerca, delle camere di commercio e delle organizzazioni imprenditoriali.

**Per il FSE**, è essenziale la partecipazione delle parti economiche e sociali al partenariato. Partner chiave saranno anche le autorità regionali e locali, come pure le camere di commercio, le associazioni imprenditoriali, le associazioni per la formazione dei lavoratori, gli istituti di istruzione e formazione, i fornitori di servizi sanitari e sociali, le ONG e le organizzazioni specializzate nei campi della parità di genere, della non discriminazione e dell'inclusione sociale, con forti legami con i gruppi svantaggiati come le persone con disabilità, i migranti, i rom, ecc.

Nel caso dei programmi plurifondo, il partenariato dovrebbe comprendere le istituzioni, le organizzazioni e i gruppi attinenti ai diversi fondi interessati.

### **3. COME COINVOLGERE I PARTNER NELLA PREPARAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

La partecipazione attiva di tutte le parti interessate fin dalle primissime fasi di programmazione è essenziale per il successo dell'attuazione dei fondi, in particolare per quanto concerne la preparazione del contratto di partenariato a livello nazionale e dei programmi a livello nazionale e/o regionale. La partecipazione dei partner alla preparazione dei programmi non deve pregiudicare le consultazioni avviate secondo quanto prescritto dalla direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS)<sup>12</sup>. Sarebbe opportuna una sinergia tra le posizioni espresse nel quadro della VAS e del partenariato.

#### **3.1. Preparazione del contratto di partenariato e dei programmi**

Secondo il regolamento "disposizioni comuni", quale proposto dalla Commissione, il contratto di partenariato e i programmi devono essere elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata (nel caso dei programmi), in collaborazione con i partner. Per il coinvolgimento dei diversi gruppi di parti interessate nel processo di elaborazione dovranno essere attentamente valutate le opzioni più adatte in funzione dei tempi, delle risorse e del contesto. Tra queste opzioni rientrano ad esempio le riunioni, le consultazioni, i sondaggi e i seminari.

**Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" imponendo specificamente** un coinvolgimento significativo delle parti i) nell'analisi delle sfide e delle esigenze da affrontare con i fondi del QSC, ii) nella scelta degli obiettivi e delle priorità per affrontarle, e iii) nei meccanismi di coordinamento istituiti per sfruttare le sinergie tra i diversi strumenti disponibili per la promozione di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Nei casi in cui tra i diversi livelli di governo siano stati stipulati accordi come i patti territoriali per la strategia Europa 2020<sup>13</sup>, **il codice di condotta europeo sul partenariato**

<sup>12</sup> Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica.

<sup>13</sup> I patti territoriali per la strategia Europa 2020 sono un'iniziativa adottata dal Comitato delle regioni per dare una dimensione territoriale alla strategia Europa 2020 e accrescere l'adesione alla strategia a livello subnazionale. Sono definiti come un accordo tra i livelli di governo di un paese (locale, regionale e

**potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni", sollecitando** gli Stati membri a tener effettivamente conto, nella preparazione del contratto di partenariato, dei meccanismi di governance multilivello concordati nel patto territoriale, in modo da garantire una realizzazione efficace delle politiche.

**In Lettonia**, nel maggio 2005, nel quadro della preparazione dei programmi, le ONG ambientali hanno costituito la coalizione nazionale delle ONG attive in ambito ambientale. Hanno attivamente partecipato ai lavori da otto a dieci ONG ambientali. Nel corso del 2005 e 2006 si sono svolti vari incontri e scambi di pareri con il ministero delle Finanze e il ministero dell'Ambiente, con un'interazione molto vivace fra i rappresentanti delle ONG e i ministeri. Si è realizzata anche una stretta cooperazione tra le ONG di vari settori, in particolare quelle che si occupano di istruzione e di questioni sociali e di genere. Il successo del coinvolgimento delle ONG è da attribuirsi in parte alle modalità di partecipazione offerte, compresi strumenti di informazione adeguati, alle procedure di partecipazione chiare, come la consultazione pubblica sui progetti di documenti, e alla valutazione strategica dell'impatto ambientale. È stato creato un apposito sito web che ha pubblicato tutte le informazioni relative alla programmazione dei fondi UE. Le riunioni tra le ONG e i ministeri sono state organizzate in funzione di una domanda specifica, ossia sono state le ONG a proporre che si tenessero riunioni di consultazione e i ministeri si sono mostrati disponibili, consentendo al processo di consultazione di andare ben oltre le formalità<sup>14</sup>.

**A Malta**, per preparare i programmi sono stati organizzati diversi gruppi di lavoro, che si sono concentrati sui seguenti settori prioritari: sviluppo economico e competitività, accessibilità, ambiente, occupazione e inclusione sociale. Vi hanno partecipato i ministeri, le ONG e le parti economiche e sociali. Tra le principali parti interessate sono stati distribuiti questionari e sono stati organizzati incontri bilaterali. Nel settembre 2005 oltre ottanta organizzazioni hanno partecipato a un seminario nazionale per analizzare le sfide e le opportunità di sviluppo. Le amministrazioni locali, le ONG e altre organizzazioni della società civile hanno partecipato al dialogo pubblico organizzato dall'ufficio del Primo Ministro nel primo trimestre del 2006.

### **3.2. Definizione iniziale di norme chiare e di un calendario dei lavori del partenariato**

L'importanza delle singole parti interessate e il contributo che esse possono apportare varieranno notevolmente da uno Stato membro all'altro, in funzione dell'assetto istituzionale interno. È però essenziale che il partenariato sia organizzato in modo trasparente per tutti i partner e che tutti i soggetti coinvolti conoscano la finalità del partenariato, le attività di ciascuno e quali siano i risultati attesi del partenariato.

Si raccomanda quindi vivamente di definire un programma di lavoro con obiettivi chiari e con una tabella di marcia precisa. Il programma di lavoro potrebbe comprendere un elenco degli

<sup>14</sup>

nazionale). I firmatari di un patto territoriale si impegnano a coordinare e sincronizzare le rispettive agende politiche in modo da concentrare le loro azioni e risorse finanziarie sugli obiettivi e sulle finalità della strategia Europa 2020. I patti territoriali dovrebbero puntare a stabilire obiettivi nazionali ed eventualmente regionali ricorrendo, se necessario, a indicatori e obiettivi diversi dal PIL, a realizzare una o più iniziative faro e a individuare gli ostacoli al raggiungimento degli obiettivi a livello nazionale. Studio a cura di SFTeam for Sustainable Future "Why bother with partnership?", 2011.

strumenti specifici e delle azioni per coinvolgere i partner nella preparazione del contratto di partenariato e dei programmi, precisando le forme della partecipazione dei partner alla preparazione dei diversi documenti di programmazione con il relativo calendario.

**Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni", sollecitando** gli Stati membri a definire requisiti procedurali minimi in modo da garantire: i) la comunicazione tempestiva delle informazioni nei dibattiti sui documenti strategici, ii) tempo sufficiente perché le parti interessate possano procedere alle analisi, consultare i propri associati e i cittadini e fornire un feedback sui documenti, iii) canali di comunicazione in modo che le parti interessate possano porre domande o formulare suggerimenti e osservazioni, iv) trasparenza su come le proposte delle parti interessate vengono prese in considerazione, fornendo una spiegazione in merito all'accoglimento o al respingimento delle osservazioni; v) la diffusione dei risultati delle consultazioni. Si dovrà tener conto anche dell'accessibilità al processo per le persone con disabilità, intendendo con accessibilità sia quella fisica sia quella alle informazioni.

### **3.3. Informazioni sulle modalità di attuazione del partenariato nei documenti di programmazione**

Secondo il regolamento "disposizioni comuni", quale proposto dalla Commissione, il contratto di partenariato deve definire le azioni adottate per coinvolgere i partner e il loro ruolo nella preparazione del contratto di partenariato.

**Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni", prevedendo** che nel contratto di partenariato e nei programmi siano precisati, in particolare: i) l'elenco dei partner coinvolti, le rispettive responsabilità e la portata della loro partecipazione, ii) le modalità di individuazione dei partner e di applicazione dei principi di trasparenza e accessibilità, iii) le azioni intraprese per agevolare un ampio coinvolgimento e una partecipazione attiva dei partner, iv) le strutture e le procedure di coordinamento all'interno del programma e con altri interventi dei fondi del QSC, v) le modalità di futuro utilizzo dei fondi dell'assistenza tecnica per promuovere il partenariato (natura dei servizi di sostegno previsti, livello delle risorse messe a disposizione e modalità di gestione previste), e infine vi) il punto di vista dei partner sull'attuazione del principio di partenariato, da documentare in modo chiaro e trasparente.

## 4. COME COINVOLGERE I PARTNER NELLA FASE DI ATTUAZIONE

### 4.1. Partecipazione ai comitati di sorveglianza

I comitati di sorveglianza hanno un ruolo essenziale nell'attuazione dei programmi e sono la naturale espressione dei partenariati all'opera, nei programmi.

#### 4.1.1. *Composizione dei comitati di sorveglianza*

Secondo il regolamento "disposizioni comuni", quale proposto dalla Commissione, i membri dei comitati di sorveglianza devono essere designati dallo Stato membro d'intesa con l'autorità di gestione. Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per i programmi cofinanziati dai Fondi del QSC. I comitati di sorveglianza devono essere composti da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner.

**Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" imponendo** che: i) la scelta dei membri dei comitati di sorveglianza tenga conto dei partner che hanno partecipato alla preparazione del programma per garantire il senso di appropriazione e una continuità sufficiente tra la fase di programmazione e quella di attuazione, ii) la rappresentanza dei vari partner si basi sulle rispettive responsabilità nell'attuazione dei programmi, iii) i partner scelgano e nominino i loro componenti nei comitati di sorveglianza, in altri organi consultivi e nei gruppi di lavoro istituiti nel quadro dei fondi del QSC, iv) la composizione dei comitati di sorveglianza sia variegata e veda la presenza equilibrata di entrambi i sessi, v) l'elenco dei componenti dei comitati di sorveglianza e di altri gruppi di lavoro sia reso pubblico, vi) ogni partner prescelto prenda coscienza dei propri obblighi in materia di riservatezza e conflitto di interessi mediante una formazione specifica e la formalizzazione di tale obbligo con la firma di una dichiarazione.

#### 4.1.2. *Ruolo e regolamento interno dei comitati di sorveglianza*

Secondo il regolamento "disposizioni comuni", quale proposto dalla Commissione, i comitati di sorveglianza valutano l'attuazione dei programmi e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi. Essi devono inoltre esaminare nel dettaglio tutti gli aspetti che incidono sui risultati dei programmi. Devono essere consultati ed emettere un parere sulle eventuali modifiche dei programmi. Possono rivolgere raccomandazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione dei programmi e alla loro valutazione e controllano le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Quanto alle questioni procedurali, ogni comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno. Il regolamento "disposizioni comuni", quale proposto dalla Commissione, prevede inoltre che ogni membro del comitato di sorveglianza abbia diritto di voto, tranne la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, che partecipano a titolo consultivo. Il presidente deve garantire che tutti i partner abbiano la possibilità di esprimere il proprio parere e che il tempo per il dibattito sia sufficiente. È fortemente raccomandato che i comitati di sorveglianza adottino decisioni per consenso.

**Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" imponendo** agli Stati membri di precisare nel regolamento interno quantomeno: i) i termini – che non dovrebbero essere inferiori a due settimane – per la convocazione alle riunioni e per la trasmissione degli atti, ii) i diritti di voto dei componenti, iii) la procedura relativa all'adozione, alla pubblicazione e all'accessibilità dei verbali, iv) il processo trasparente per l'istituzione e il funzionamento dei gruppi di lavoro, v) e le modalità relative alla pubblicazione e all'accessibilità dei documenti preparatori presentati ai comitati di sorveglianza.

**In Germania (Meclenburgo-Pomerania occidentale)**, il comitato di sorveglianza è un forum per la definizione complessiva della politica di sviluppo regionale. Si occupa non solo del FSE e del FESR ma anche del FEASR e ha realmente voce in capitolo nel processo decisionale, per quanto attiene ai criteri di selezione dei progetti. Il comitato di sorveglianza si riunisce cinque o sei volte l'anno e ha un proprio regolamento interno. Il sistema partecipativo comprende inoltre gruppi di lavoro e altri organi consultivi. I rispettivi compiti sono definiti dal partenariato<sup>15</sup>.

**In Danimarca**, le decisioni del comitato di sorveglianza del programma di sviluppo rurale sono sempre prese per consenso e in pratica non si procede ad alcuna votazione. Analogamente, in **Polonia**, la partecipazione al comitato di sorveglianza del programma di sviluppo rurale è ampia e attiva: sono incoraggiate le discussioni aperte sia attraverso le riunioni sia attraverso la procedura scritta.

**In Irlanda**, si registra una cooperazione efficace all'interno del comitato di sorveglianza del programma FEP: riunioni periodiche, ampia rappresentanza (circa 50 membri), tra l'altro con esponenti del settore della pesca, delle ONG e di rappresentanti locali (asse 4/Leader), partecipazione attiva e forte influenza di tutti i membri sulle decisioni. Prima dell'approvazione del programma, gli stessi partner sono stati fortemente coinvolti nella preparazione dei documenti di programmazione [piano strategico nazionale (PSN) e programma operativo (PO)].

#### **4.2. Partecipazione alla selezione dei progetti**

Nella fase di definizione degli inviti a presentare proposte e di successiva valutazione delle proposte può essere utile avvalersi delle competenze delle parti interessate. La partecipazione alle procedure di selezione dei progetti migliora la comprensione – da parte delle organizzazioni delle parti interessate – del concreto funzionamento di queste procedure, in particolare la comprensione di quanto correttamente siano formulati i criteri di valutazione, come questi criteri vengano applicati e quale ne sia la validità<sup>16</sup>.

La partecipazione dei partner alla procedura di selezione solleva la questione di possibili conflitti di interesse e per evitare che questi insorgano sono di fondamentale importanza l'informazione e la trasparenza nel corso dell'intera procedura.

<sup>15</sup> Appendice del parere esplorativo del CESE "Come favorire partenariati efficaci nella gestione dei programmi della politica di coesione sulla base delle buone prassi del ciclo 2007-2013", CESE 967/2010.

<sup>16</sup> Studio a cura di SFteam for Sustainable Future "Why bother with partnership?", 2011.

**Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" imponendo** alle autorità di gestione di: i) coinvolgere se del caso i partner nella definizione degli inviti a presentare proposte e nella valutazione delle proposte, ii) evitare, attraverso procedure chiare e prestabilite, il coinvolgimento nel processo di elaborazione degli inviti a presentare proposte e nella valutazione delle conseguenti proposte di persone che rappresentino le organizzazioni partner e siano portatrici di un interesse diretto o indiretto in un organismo che partecipa agli inviti a presentare proposte, iii) organizzare un regolare avvicendamento delle persone che si occupano degli inviti a presentare proposte in modo da prevenire e affrontare eventuali conflitti di interesse, e iv) garantire che ogni partner prescelto prenda coscienza dei propri obblighi in materia di riservatezza e conflitto di interessi mediante una formazione specifica e la formalizzazione di tale obbligo con la firma di una dichiarazione.

**Nella Repubblica ceca**, per il programma operativo del FSE "Risorse umane e occupazione", le parti interessate sono coinvolte nella messa a punto dei singoli meccanismi di sovvenzione: lo fanno presentando osservazioni o discutendo questi meccanismi nell'ambito di gruppi di lavoro di esperti. L'elenco preciso delle parti interessate coinvolte dipende dai contenuti dei singoli meccanismi. È stata costituita una base dati per disporre di un archivio di tutti i valutatori dei progetti e consentire il lavoro on line. Ai valutatori dei progetti è offerta una formazione generale e specifica<sup>17</sup>.

**In Svezia** i partenariati per i fondi strutturali, a livello regionale, sono composti (in maggioranza) da esponenti politici regionali/locali, cui si affianca un'ampia rappresentanza trasversale. I partenariati hanno un ruolo centrale nell'attuazione degli interventi del FESR e del FSE, in quanto è ad essi che spetta stabilire un ordine di priorità tra le candidature al momento della selezione dei progetti. Possono quindi assegnare la priorità ai progetti che meglio rispondono ai piani di sviluppo regionale e alle esigenze regionali. In Svezia gli otto partenariati per i fondi strutturali operano sulla base del consenso e creano sinergie tra i progetti del FESR e del FSE.

### **4.3. Coinvolgimento nell'attività di presentazione delle relazioni**

Le proposte della Commissione per il prossimo periodo di programmazione impongono agli Stati membri l'obbligo di trasmettere alla Commissione un rapporto annuale sull'esecuzione di ciascun programma. I comitati di sorveglianza esamineranno e approveranno i rapporti annuali di esecuzione prima della loro presentazione alla Commissione. Per il FESR, il Fondo di coesione e il FSE, i rapporti annuali di esecuzione presentati nel 2017 e 2019 dovranno inoltre valutare, tra l'altro, la partecipazione dei partner all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione dei programmi operativi.

La proposta della Commissione relativa al regolamento "disposizioni comuni" aggiunge che i partner devono essere consultati in merito alle relazioni sullo stato di attuazione del contratto di partenariato presentate dagli Stati membri nella prima metà del 2017 e del 2019. Le relazioni sullo stato di attuazione serviranno come base per la verifica dei risultati che la Commissione effettuerà, in cooperazione con gli Stati membri, alla luce del quadro di riferimento dei risultati stabilito nel contratto di partenariato e nei programmi. Queste stesse

<sup>17</sup> Comunità di pratiche sul partenariato nel FSE, manuale "*How ESF managing authorities and intermediate bodies support partnership*", 2011.

relazioni devono inoltre fornire informazioni sul ruolo dei partner nell'attuazione del contratto di partenariato e darne una valutazione.

**Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni", prevedendo l'obbligo** per le autorità di gestione di associare attivamente i partner, attraverso i comitati di sorveglianza, nella preparazione dei rapporti annuali di esecuzione dei programmi e invitando gli Stati membri ad associare attivamente i partner nella preparazione delle relazioni sullo stato di attuazione nel 2017 e 2019 e a fornire in queste relazioni una sintesi dei pareri formulati dai partner durante la consultazione e di come questi pareri siano stati presi in considerazione.

## **5. COME COINVOLGERE I PARTNER NELLA VALUTAZIONE**

Per garantire l'imparzialità e l'apprendimento di tutti i soggetti coinvolti nel processo, è importante far partecipare i partner alle fasi di preparazione, attuazione e follow-up delle valutazioni.

Secondo le proposte della Commissione relative ai fondi del QSC, l'autorità di gestione deve preparare un piano di valutazione per ciascun programma. Il piano di valutazione sarà discusso dal partenariato nei comitati di sorveglianza del FESR, del Fondo di coesione, del FSE e del FEAMP. Per quanto riguarda il FEASR, la Commissione stabilirà i requisiti minimi del piano di valutazione che sarà presentato come parte di ciascun programma di sviluppo rurale, dopo essere stato quindi discusso dai partner nel contesto della preparazione dei programmi.

Il partenariato deve esaminare regolarmente, attraverso i comitati di sorveglianza, i progressi compiuti nell'attuazione del piano di valutazione. I partner riceveranno tutte le valutazioni concernenti i vari programmi e saranno informati in merito al follow-up dato alle valutazioni del FESR, del Fondo di coesione, del FSE e del FEAMP. I comitati di sorveglianza incaricati dei programmi del FEASR esamineranno le attività e i risultati relativi al piano di valutazione del programma.

Per il FSE, il FESR e il Fondo di coesione, le autorità di gestione devono presentare alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, per ciascun programma una relazione di sintesi dei risultati delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione.

**Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni"** sollecitando le autorità di gestione a coinvolgere i partner, attraverso i comitati di sorveglianza, nel processo di valutazione a partire dalla definizione del mandato fino al completamento della valutazione. Agli Stati membri potrebbe essere richiesto di effettuare – con riferimento a tutti i fondi e a tutti i programmi – una valutazione della realizzazione del principio di partenariato e della sua efficacia nel corso del periodo di programmazione. Infine, alle autorità di gestione dei programmi del FESR, del FSE e del Fondo di coesione si potrebbe chiedere di consultare i partner sulle relazioni che sintetizzano i risultati delle valutazioni svolte durante il periodo di programmazione.

**Nel Regno Unito**, una volta l'anno, si riunisce un sottocomitato di valutazione del comitato di sorveglianza della programmazione FSE per l'Inghilterra. Ne fanno parte membri nominati dal



comitato di sorveglianza della programmazione FSE. Nello spirito del partenariato, i membri del sottocomitato di valutazione sono consultati sulla strategia di valutazione del programma operativo e sono attivamente coinvolti nella discussione dei principali temi legati a tutte le fasi di valutazione dei progetti e danno un loro contributo su questi temi. Il sottocomitato di valutazione può indicare rappresentanti chiamati a partecipare ai gruppi di pilotaggio (*steering groups*) delle valutazioni.

**In Portogallo** i partner sono intervistati dai valutatori indipendenti del QRSN. I partner che siedono nei comitati di sorveglianza hanno la possibilità di esprimere il loro parere anche sulle relazioni di valutazione, considerato che queste ultime sono discusse nelle riunioni dei comitati. Inoltre diversi partner hanno dato un contributo significativo alla redazione del piano d'azione resosi necessario per dare attuazione alle raccomandazioni formulate nelle relazioni di valutazione.

## 6. ASSISTENZA AI PARTNER

Dare un'attuazione efficace al principio di partenariato comporta l'*empowerment* di tutti i partner, in particolare di quelli con risorse umane limitate.

Alcune parti interessate hanno difficoltà a lavorare in un partenariato perché non hanno le conoscenze o le risorse per impegnarsi attivamente. Questo vale soprattutto per i soggetti più piccoli, che devono formare i dirigenti e il personale, o per le organizzazioni che si occupano di una questione trasversale o emergente non ancora integrata nell'agenda politica. È dunque fondamentale lo sviluppo continuo delle capacità dei partner.

**Il codice di condotta europeo sul partenariato potrebbe integrare il regolamento "disposizioni comuni" imponendo** agli Stati membri e alle autorità di gestione di utilizzare una parte dell'assistenza tecnica dell'attuale periodo di programmazione e del prossimo per fare in modo che i partner, in particolare le autorità locali, le parti economiche e sociali e le ONG di piccole dimensioni dispongano delle capacità necessarie a partecipare alla preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Il sostegno può concretizzarsi in seminari specifici, sessioni di formazione, strutture di coordinamento e di rete o nell'erogazione di un contributo ai costi sostenuti dai partner per la partecipazione alle riunioni di preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. Al fine di incoraggiare attivamente lo sviluppo del partenariato, si raccomanda una formazione congiunta tra partner pubblici e privati. In particolare si raccomanda di sensibilizzare i singoli partner circa l'applicazione del principio della sana gestione finanziaria.

**Nell'Italia meridionale** è stata istituita una struttura di sostegno finanziata con i fondi dell'assistenza tecnica per migliorare il coinvolgimento delle parti economiche e sociali nei programmi regionali e settoriali<sup>18</sup>. Sempre nell'Italia meridionale, nel periodo 2000-2006 le parti economiche e sociali hanno creato e gestito un progetto di assistenza tecnica di grande successo, finanziato dal FESR e finalizzato a migliorare la loro conoscenza dei programmi di sviluppo e a rafforzare la loro capacità di partecipazione. Questo progetto è un esempio di

<sup>18</sup> Comunità di pratiche sul partenariato nel FSE, manuale "*How ESF managing authorities and intermediate bodies support partnership*", 2011.

buone pratiche, sia in termini di governance sia per i risultati ottenuti. Il progetto è proseguito nel periodo di programmazione in corso.

**In Slovacchia**, nel quadro del programma operativo "Salute" finanziato tramite il FESR, l'autorità di gestione ha invitato i membri del comitato di sorveglianza a compilare un questionario sul funzionamento del comitato di sorveglianza e sull'attuazione del PO. A seguito di tale consultazione sono state modificate le norme di ammissibilità in materia di assistenza tecnica al fine di consentire ai membri del comitato di sorveglianza di partecipare ad attività di formazione riguardanti l'assistenza sanitaria e i fondi strutturali UE.

## 7. SCAMBIO CONTINUATIVO DI BUONE PRATICHE

Una serie di soggetti attivi a livello dell'UE in materia di politica di coesione, ossia ONG e organizzazioni ombrello settoriali, parti economiche e sociali, reti e associazioni di rappresentanza delle autorità locali, cittadine e regionali, partecipa attualmente agli incontri di dialogo strutturato organizzati dalla Commissione per esaminare l'attuazione dei fondi del QSC. Questi incontri potrebbero essere la base di future riunioni formali da organizzare dopo il 2013 a norma dell'articolo 5, paragrafo 4.

Inoltre, uno scambio regolare di esperienze e di migliori pratiche sarà incoraggiato nelle seguenti sedi: comitato di coordinamento dei Fondi (COCOF), comitato del Fondo sociale europeo, comitato per lo sviluppo rurale e comitato del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Si utilizzeranno le reti UE dei funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione (rete INFORM per il FESR e il Fondo di coesione e rete INIO per il FSE) per lo scambio di buone pratiche su come dare visibilità alla politica di coesione, segnatamente attraverso un accesso più facile alle informazioni (pubblicazione dell'elenco degli interventi e dei beneficiari, descrizione degli interventi e migliore funzione di ricerca). Per quanto riguarda il FEASR, la rete europea per lo sviluppo rurale e la rete rurale nazionale istituita in ogni Stato membro avranno, tra l'altro, l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento delle parti interessate nella realizzazione dello sviluppo rurale.

Per facilitare il partenariato su temi specifici, andrebbero incoraggiati gli scambi di opinioni e la cooperazione tra le reti tematiche esistenti, come la rete europea delle autorità ambientali e delle autorità di gestione per la politica di coesione (ENEA-MA) e le reti a livello europeo e nazionale per lo sviluppo rurale.

Le autorità di gestione interessate saranno inoltre sollecitate a istituire una comunità di pratiche (CoP) sul partenariato comune ai cinque fondi, sul modello dell'attuale comunità di pratiche sul partenariato, finanziata dal FSE.

**La comunità di pratiche sul partenariato, finanziata dal FSE**, è stata una rete di autorità di gestione e organismi intermedi del FSE di nove Stati membri. Nell'arco di tre anni (2008-2011), la comunità di pratiche ha proceduto a un approfondito scambio di conoscenze sulle diverse modalità di attuazione del partenariato applicando un metodo di esame incentrato sull'amico critico (*critical friend*). La rete si è concentrata sui partenariati realizzati nell'ambito di programmi operativi nazionali e regionali di Stati membri e regioni. Gli scambi e l'apprendimento tra i membri della comunità di pratiche hanno riguardato le modalità di realizzazione dei partenariati, con particolare attenzione ai processi di governance e ai profili operativi. Il bilancio della comunità di pratiche è stato cofinanziato attraverso i fondi dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. La rete ha prodotto una serie di relazioni sui principali insegnamenti ricavati, ha gestito un portale Internet comprendente una banca dati delle esperienze di partenariato e pubblicato un manuale del partenariato (*Partnership Learning Manual*) all'inizio del 2012.

**La rete europea delle autorità ambientali per la politica di coesione (ENEA)** è stata istituita nel settembre 2004, al fine di contribuire a integrare le politiche dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile nei programmi operativi della politica di coesione degli Stati membri dell'UE e dei paesi candidati. Nel 2010 la partecipazione alla rete è stata estesa alle autorità di

gestione dei programmi della politica di coesione. La rete ENEA-MA ha il compito di favorire gli scambi di esperienze e l'individuazione di buone pratiche fra le autorità ambientali competenti e promuovere, per quanto possibile, reti nazionali delle autorità ambientali che si occupano di fondi strutturali e di coesione. A questo proposito, alcuni Stati membri, come Spagna, Polonia, Grecia, Italia o Germania, hanno istituito queste reti a livello nazionale. Sono membri della rete ENEA-MA e partecipano attivamente alle sue riunioni le ONG attive nel settore dell'ambiente.

## Bibliografia

- "La governance europea - Un libro bianco" della Commissione europea, COM(2001) 428 definitivo.
- Risoluzione del Parlamento europeo sulla sana gestione in materia di politica regionale dell'Unione europea: procedure di assistenza e controllo della Commissione, P7\_TA (2010) 0468.
- Risoluzione del Parlamento europeo sulla governance e il partenariato a livello nazionale e regionale e per progetti di politica regionale, P6\_TA(2008)0492.
- Parere esplorativo del Comitato economico e sociale europeo sul tema "Come favorire partenariati efficaci nella gestione dei programmi della politica di coesione sulla base delle buone prassi del ciclo 2007-2013", CESE 967/2010.
- Libro bianco del Comitato delle regioni sulla *governance* multilivello, CdR 89/2009 fin.
- Documento di discussione della Commissione Europea (DG REGIO) "*Partnership in the 2000-2006 programming period: analysis of the implementation of the partnership principle*" (Partenariato per il periodo di programmazione 2000-2006 – Analisi dell'attuazione del principio di partenariato), novembre 2005.
- Forum del programma LEED dell'OCSE su partenariati e governance locale "*Successful partnerships – a guide*" (Partenariati di successo – una guida), gennaio 2006.
- Gruppo di lavoro ad hoc degli Stati membri sulla partnership "Il principio di partnership nei nuovi programmi del FSE (2007-2013)", giugno 2006.
- Forum del programma LEED dell'OCSE su partenariati e governance locale "*Vienna Action Statement on Partnerships*" (dichiarazione d'azione di Vienna sui partenariati), febbraio 2010.
- Comunità di pratiche sul partenariato nel FSE, manuale "*How ESF managing authorities and intermediate bodies support partnership*" (Come le autorità di gestione e gli organismi intermedi del FSE sostengono il partenariato), 2011.
- Studio a cura di SFteam for Sustainable Future "*Why bother with partnership?*" (Perché interessarsi dei partenariati?), 2011.
- Analisi interne a cura dei servizi della Commissione (ad esempio, valutazione intermedia del FEP).